

RENZO LAMBERTINI

LA «COMPILAZIONCELLA»
DELL'ARANGIO-RUIZ
E LA COERENZA FORMALE
DELLE *INSCRIPTIONES* NEL DIGESTO

1. Come credo risulti intuibile, il termine che nel titolo compare tra virgolette fu adottato dallo stesso Arangio-Ruiz a proposito di quella che, in un saggio del 1931⁽¹⁾, l'insigne studioso teorizzò come una fonte del Digesto messa a partito dai compilatori giustiniani:

¹ V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, LIV, 1931, 16 ss. (= *Rariora*, Roma, 1946, 169 ss.). Il vezzeggiativo compare alle pagine 183 e 188, e l'Autore se ne mostra affezionato, visto che esso figura anche nella sua *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, 384 nt. 5, ove, citando lo scritto del 1931, egli parla di «una piccola compilazioncella di diritto pubblico, ma di scarsa contenenza quantitativa». Si veda anche *infra* nota 36. Del medesimo studioso cfr. inoltre *Precedenti scolastici del Digesto di Giustiniano*, in *Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette*, Milano, 1931, 285 ss. In tale saggio, ove presenta la sua vera e propria teoria dei Predigesti, l'autore, partendo dalla testimonianza della costituzione *Omnem* (1) relativa ai testi di studio delle scuole di diritto orientali prima della confezione del *Corpus Iuris* e dalle sette parti che andranno a comporre i *Digesta* (cost. *Tanta*, 2-6), ipotizza che i commissari giustiniani abbiano fondato la loro opera di compilazione su queste ultime – tolte ovviamente le *Gai Institutiones* – trovandosi così la mole di lavoro ridotta di un quinto: la sottocommissione editale si sarebbe avvalsa della *prima pars legum* e della *pars de iudiciis* (da cui, rispettivamente, i libri 1-4 e 5-11 del Digesto); quella sabiniana della *pars de rebus* e dei *libri singulares* (da cui i libri 12-19 e 23-36), mentre la sottocommissione papiniana si sarebbe occupata di un più ristretto gruppo di libri perché questi andavano letti ed escerpiti direttamente. Evidente poi la corrispondenza, talora anche nominale, tra questi testi scolastici e le sette parti in è diviso il Digesto (*πρῶτα, de iudiciis, de rebus, umbilicus, de testamentis*, due parti anonime).

una raccolta postclassica di testi giurisprudenziali ognuno munito di *inscriptio*, piuttosto breve o comunque di non ampie dimensioni, ben riconoscibile nel generale tessuto della grande *emendatio* composta da Triboniano e collaboratori.

Avevo letto l'articolo diversi anni or sono e fin dall'*incipit* mi aveva molto incuriosito, ma l'opportunità per una considerazione un poco più approfondita, che già allora mi ero riproposto, si è presentata soltanto adesso, dopo essermi di nuovo imbattuto, sempre in modo occasionale, in quelle pagine del Maestro napoletano.

Con tutta evidenza, lo studio si inserisce a pieno titolo nella teoria del Predigesto, o dei Predigesti, che per un periodo non breve ha occupato uno spazio ampio e variegato nelle indagini relative al metodo di compilazione delle Pandette giustiniane, annoverando nel proprio ambito, sia pure con una straordinaria varietà di impostazioni, alcuni tra i maggiori Maestri del secolo passato⁽²⁾.

Pur nella consapevolezza che nella nostra disciplina le improvvise riviviscenze sono tutt'altro che infrequenti⁽³⁾, allo stato la cor-

² Felice e utile l'*aperçu* di R. BONINI, in AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*² (dir. M. Talamanca), Milano, 1989, 646 ss.

³ Nel campo che qui interessa un'ipotesi più volte riproposta dal suo autore è quella di A. CENDERELLI, *Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano, 1983; IDEM, voce *Corpus Iuris Civilis*, in *Digesto*⁴, Torino, 1989, 3 ss. = *Scritti romanistici*, Milano, 2011, 348 ss.; IDEM, *In tema di Predigesto*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, 533 ss. = *Scritti*, cit., 421 ss.; IDEM, *Una svista di Triboniano come prova dell'esistenza di un predigesto*, in *Iura*, 55, 2008, 61 ss. = *Scritti*, cit., 715 ss. Secondo il citato studioso, che riprende una suggestione del Hofmann, il Predigesto si identificherebbe nel complesso delle schede redatte dai componenti della prima commissione teodosiana del 429 d.C., in vista di quel *Codex magisterium vitae* che, come è noto, non vide poi la luce, e ritrovate da Triboniano negli archivi imperiali: di qui, tra l'altro, in un contesto espositivo non privo di una certa *suspense* – cfr. B. BISCOTTI, *Aldo Cenderelli (1937-2009)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 23-24, 2011, 454 s. –, l'improvvisa, rapida ascesa del personaggio di corte nella carriera politica e nella considerazione di Giustiniano. La divisione delle opere in masse, affidate ciascuna a una sottocommissione, viene dal Cenderelli arretrata di circa un secolo, riportandola all'epoca del primo progetto di codificazione concepito da Teodosio II. A dire il vero, la suggestione del ritrovamento, anche se magari in senso lato, non ha risparmiato nemmeno

rente dottrinarie di cui parliamo, del resto nel suo fulgore coeva e quasi connaturale a un filone scientifico-metodologico ancora più datato⁽⁴⁾, sembra ormai rassegnarsi al destino di una duratura stagnazione, sì da aver reso una sorta *topos* l'immagine del Diósdì che assimilò il Predigesto a un fantasma, tanto difficile da fugare (... come l'ombra di Banquo nel *Macbeth*) quanto del tutto privo di consistenza⁽⁵⁾.

2. Stante quanto premesso, proviamo allora, nell'attuale lontana e mutata temperie e con sguardo il più possibile spassionato, a ripercorrere le pagine di quel saggio.

È sempre bello leggere Arangio-Ruiz. Non solo – è ovvio – per l'autorevolezza dello studioso, la profondità di pensiero, «da sintesi personale dei saperi e dei metodi da lui raggiunta»⁽⁶⁾, ma anche per

il fronte contrario alle teorie del Predigesto: D. PUGSLEY, *Justinian's Digest and the Compilers*, Exeter, 1995, 41 ss. (cfr. anche IDEM, *Justinian's Digest and the Compilers*, II, Exeter, 2000, 177 s.), ha ipotizzato la riscoperta da parte di Triboniano dei manoscritti della vecchia biblioteca giuridica imperiale di Costantino, il cui ordine sarebbe rispecchiato nell'*Index Florentinus*.

⁴ In argomento cfr. il lucido saggio di D. MANTOVANI, *Cent'anni dalla morte di Hofmann, duecento dalla nascita di Bluhme*, in *Labeo*, 43, 1997, 417 ss., ove si prospetta una convincente *liaison* tra la migliore stagione del Predigesto e quella della critica interpolazionistica. D'altra parte, anche abbastanza di recente, non sono mancate propensioni alla teoria dei Predigesti per sostenere l'esistenza di interpolazioni pregiustiniane in taluni frammenti del Digesto: cfr. F. GALLO, *Produzione del diritto e sovranità popolare nel pensiero di Giuliano (A proposito di D. 1.3.32)*, in *Iura*, 36, 1985 (1988), 80 ss. *Contra*: D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 432 nt. 59; e M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR*, 92-93, 1989-1990, 741, che vi intravede una sorta di ritorno alle tesi della stratigrafia testuale nonché a opzioni metodologiche vicine a quelle dell'interpolazionismo.

⁵ G. DIÓSDI, *Das Gespenst der Prädigestens*, in *Labeo*, 17, 1971, 187 ss.

⁶ Così M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964): trent'anni dopo*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994 (1997), XXVIII, vivo e affettuoso ricordo del Maestro da parte del pure grande Allievo, calato in un efficace affresco storiografico. Peraltro M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR*, 91, 1988, 857, dichiara di essere sempre stato poco propenso riguardo alle teorie del Predigesto.

la prosa gradevole e spigliata, l'ironia arguta, l'impianto retorico per cui, in una sorta di crescendo argomentativo, si parte quasi in sordina per poi inanellare una dopo l'altra considerazioni volte a scortare il lettore, sempre suo buon grado, lungo un percorso che muove da quella che è presentata in origine come una mera ipotesi alla meta di un risultato all'apparenza inattaccabile.

Lo studio prende le mosse dall'osservazione sul piano formale dei frammenti di cui ai titoli 6, 7 e 8 del libro 50 del Digesto, ove in tre *inscriptiones* (D. 50.7.15; D. 50.8.8; D. 50.8.9) i *libri ad edictum* di Ulpiano compaiono con la dizione *ad edictum praetoris*; l'opera, ancora di Ulpiano, *ad Sabinum* figura dedicata *ad Massurium Sabinum* (D. 50.7.1); e infine i frammenti escerpiti da un medesimo libro non sono sussunti, come avviene negli altri casi, sotto un'unica *inscriptio*, ma ne recano tante quanti sono i brani stessi allineati uno dopo l'altro, dalla seconda in poi con la formula *IDEM eodem libro* (D. 50.6.3; D. 50.7.3; D. 50.8.3; D. 50.8.5; D. 50.8.12; D. 50.8.13 [ivi, propriamente, *Idem libro eodem*]).

Tali irregolarità, proprio in quanto così concentrate, inducono lo studioso a puntare la lente di ingrandimento sui libri contigui al 50 e la ricerca gli permette di individuare nei libri 47 e 48 (i *terribiles*), nonché nel titolo 1 dello stesso libro 50, altre simili varianti rispetto al canone generale. In particolare *ad edictum praetoris* compare anche in D. 47.10.22 (*ULPIANUS libro primo ad edictum praetoris*); D. 47.10.24 (*ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum praetoris*); D. 47.12.1 (*ULPIANUS libro secundo ad edictum praetoris*); D. 47.12.2 (*IDEM libro octavo decimo ad edictum praetoris*); D. 47.12.3 (*ULPIANUS libro vicensimo quinto ad edictum praetoris*)⁷; D. 47.12.4 (*PAULUS libro vicensimo septimo ad edictum praetoris*); D. 47.15.1 (*ULPIANUS libro sexto ad edictum praetoris*), D. 48.1.2 (*PAULUS libro quinto decimo ad edictum praetoris*); D. 50.1.25 (*ULPIANUS libro primo ad edictum praetoris*). Inoltre, l'*IDEM eodem libro*, riferito a Ulpiano, si trova in D. 47.11.8; D. 47.11.9; D. 47.11.10; con riferi-

⁷ Sebbene V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti*, cit., 172, non lo rilevi, si tratta, come è facile constatare, di un errore nell'*inscriptio*, la quale, anziché *ULPIANUS*, dovrebbe recare *IDEM*.

mento a Marciano, in D. 48.13.5 si trova IDEM *libro quarto decimo* [*institutionum*]; in D. 48.13.8, di nuovo riferito a Ulpiano, figura IDEM *libro eodem*.

Invero simili varianti non possono dirsi esclusive dei predetti libri, ma l’Arangio-Ruiz, indicando gli altri luoghi del Digesto ove queste ricorrono⁽⁸⁾ – punto sul quale ritorneremo –, fa notare come le stesse siano al contempo molto scarse e lontane tra loro.

«Non potendosi ritenere che la cosa sia sfuggita ai romanisti» – scrive lo studioso, ricorrendo qui forse a un sottile artificio retorico –, è chiaro che essi si danno ragione del fatto supponendo una tal quale incuria, ovvero originalità di criteri, dell’amanuense che ha copiato per il manoscritto fiorentino i titoli in questione», ma argomenta che, se così fosse, le anomalie non dovrebbero presentarsi concentrate in tal guisa e ricorrerebbero perlomeno lungo tutta l’estensione dei quattro libri 47-50, trascritti dalla *nona manus* riconosciuta dal Mommsen. E c’è di più: «Si pensi – conclude – che solo nei due ultimi e lunghissimi titoli del libro L, “de verborum significatione” e “de diversis regulis iuris antiqui”, la scelta di note lessicali e di massime generali ha causato in non meno di settanta casi la giustapposizione di brani distinti tratti da uno stesso libro, e che negli stessi titoli sono 145 i brani di opere *ad edictum* e 64 di opere *ad Sabinum*: eppure la tentazione di ripetere l’Idem eodem libro, di aggiungere il genitivo “praetoris” o il prenome⁽⁹⁾ “Massurius”, non è mai venuta al nostro *librarius*. Il quale, del resto, ha trascritto pure i libri XXXVII e XXXVIII; in essi, pur controllando l’*editio maior* del Mommsen con la riproduzione fototipica, non ho riscontrato la minima irregolarità»⁽¹⁰⁾.

Poiché i titoli in questione riguardano tutti il diritto pubblico, amministrativo e criminale⁽¹¹⁾, secondo l’Arangio-Ruiz ci trove-

⁸ *Di alcune fonti*, cit., 173.

⁹ Propriamente, ‘nome’.

¹⁰ *Di alcune fonti*, cit., 174.

¹¹ D. 47.10 *De iniuriis et famosis libellis*; D. 47.11 *De extraordinariis criminibus*; D. 47.12 *De sepulchro violato*; D. 47.15 *De praevicatione*; D. 48.1 *De publicis iudiciis*; D. 48.13 *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*; D. 50.1 *Ad municipalem*

remmo di fronte ai *signa* inequivocabili di una compilazione a catena sfruttata dai commissari giustiniani, che si trovavano così agevolato, in quel settore, il lavoro di composizione del Digesto. Della *collectio*, un prontuario destinato in origine ai governatori provinciali per l'esercizio delle loro funzioni, si sarebbero avvalse in comune le tre sottocommissioni bluhmiane, ma, «con pedantesca probità», ciascuna per compiere la scelta dei frammenti delle opere classiche di cui compiva direttamente lo spoglio. La traccia della giustapposizione sarebbe invece residuata «dove una piccola serie di estratti di seconda mano si è dovuta includere in un titolo vasto: infatti, in D. 47,10 i noti fr. 22-27 si presentano rispetto agli altri di massa edittale (1-21) come un'appendice, inserita dopo gli estratti delle opere minori della massa medesima (20 Modest. 12 *resp.*; 21 Iavol. 9 *epist.*); e in D. 48,1 i due primi frammenti (Macer 1 *de publ. iud.*; Paul. 15 *ad ed. praet.*) sono entrambi fuori dalla giusta collocazione»⁽¹²⁾.

La parte finale dello scritto è sostanzialmente dedicata ad allineare indizi di carattere più generale che deporrebbero in modo perspicuo per l'esistenza e l'utilizzazione da parte dei compilatori giustiniani di collezioni «grosse e piccole» preesistenti oggetto di studio nelle scuole giuridiche di Costantinopoli e Berito, tema di cui del resto lo studioso si è occupato *ex professo* in un articolo edito in contemporanea rispetto a quello di cui parliamo⁽¹³⁾.

Tuttavia l'unica compilazione utilizzata dai commissari giustiniani di cui, stando al pensiero dell'Arangio stesso, si può «affermare con tutta tranquillità l'esistenza» rimarrebbe pur sempre quella che ha qui attirato la nostra attenzione⁽¹⁴⁾.

Una trentina d'anni fa, Dario Mantovani si è occupato *ex professo* del rapporto tra i gruppi di frammenti derivanti secondo l'Arangio-

et de incolis; D. 50.6 *De iure immunitatis*; D. 50.7 *De legationibus*; D. 50.8 *De administratione rerum ad civitates pertinentium*.

¹² *Di alcune fonti*, cit., 188.

¹³ *Supra* nota 1.

¹⁴ *Di alcune fonti*, cit., 185.

Ruiz dalla *collectio* postclassica e l'ordine bluhmiano, rilevandone la sostanziale corrispondenza e ha sottoposto a critica – peraltro da condividersi – l'argomentazione, non solo legata al nostro caso, che ricollega tale coerenza a un riordinamento dei brani tratti dalla raccolta preesistente sulla base dello schema individuato dal Bluhme⁽¹⁵⁾. In una simile evenienza, infatti, tali compilazioni non avrebbero per nulla accelerato i lavori di composizione del Digesto, ma, al contrario, si sarebbero risolte in un inutile intralcio⁽¹⁶⁾. Senza contare poi l'artificiosità logica riguardante il metodo predetto, il quale presupporrebbe che l'ordine delle opere da escerpire nelle tre masse non sia nato nella spontanea organizzazione dei commissari ma, al contrario, sia sceso *ex alto* come una sorta di ordine imposto in via inderogabile a cui adeguare comunque ogni fonte indipendentemente dalla sua provenienza. Su una soluzione prospettata in tale quadro dal Mantovani a proposito delle *inscriptiones* che recano *IDEM eodem libro* ritorneremo brevemente in seguito. Ora vorrei piuttosto considerare alcuni aspetti ulteriori della tesi qui esaminata, più direttamente legati alla suggestione che ha dato vita allo scritto, il che consente pure uno sguardo più generale all'omogeneità della veste con cui si presentano nei *Digesta* le *inscriptiones* apposte ai singoli frammenti.

Entriamo dunque nel dettaglio di quelle che l'Arangio-Ruiz definisce «regole speciali» dei titoli chiamati in causa⁽¹⁷⁾.

Si è visto che una deviazione al canone generale relativo alla *inscriptiones* è legata all'intitolazione *ad Massurium Sabinum*, anziché semplicemente *ad Sabinum*, del commentario ulpiano ai celebri *libri tres* dello scolarca del I secolo. In effetti si tratta di una deviazione abbastanza curiosa, ma, a ben guardare, il suo peso specifico è pressoché nullo. Nei titoli che deriverebbero dalla 'compilazioncel-

¹⁵ D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, 22 s.; 161 ss.

¹⁶ Infatti C.ST. TOMULESCU, *On the Activity of Justinians Compilers*, in *Index*, 2, 1971, 139 ss., un autore contrario alla teoria dei Predigesti, ammette soltanto che le precedenti compilazioni scolastiche possano aver influito sulla divisione delle materie e la terminologia usata per la denominazione delle stesse.

¹⁷ Come tali – sostiene V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti*, cit., 177 – non imputabili ai copisti.

la' tale *inscriptio* compare una sola volta, come già detto, in D. 50.7.1 (ULPIANUS *libro octavo ad Massurium Sabinum*): per riconoscervi un *signum* specifico di nuclei di testi già in precedenza compilati ciò appare obiettivamente troppo poco. Non solo: nel *Codex Florentinus* esattamente la stessa *inscriptio* ricorre anche in D. 1.7.12 (ULPIANUS *libro quarto decimo ad Massurium Sabinum*)⁽¹⁸⁾, un luogo lontanissimo, posto proprio all'altro estremo del Digesto, e che sul piano contenutistico non ha nulla a che vedere con un massimario di diritto pubblico, dal momento che si occupa di patria potestà e adozione. Pertanto, come peculiarità dei titoli considerati, questo dato può essere ragionevolmente espunto⁽¹⁹⁾.

Una consistenza un po' maggiore è, almeno *prima facie*, da riconoscersi nella deviazione legata al genitivo *praetoris* posto dopo *edictum* nelle *inscriptiones* relative ai commentari di Paolo e Ulpiano.

Nei titoli in oggetto tale variante ricorre dodici volte e sovente in frammenti consecutivi. Anche in tal caso tuttavia bisogna porre mente al fatto che essa, come anticipato, non è un'esclusiva degli ultimi libri, ricorrendo tre volte anche altrove, e precisamente in D. 44.7.35 (IDEM [PAULUS] *libro primo ad edictum praetoris*), D. 44.7.37 (IDEM [ULPIANUS] *libro quarto ad edictum praetoris*) e D. 44.7.44 (IDEM [PAULUS] *libro septuagensimo quarto ad edictum praetoris*). Stavolta il rapporto non è di uno a uno come nel caso precedente, ma di quattro a uno.

Tuttavia, oltre al dato per cui anche in tale proporzione il peso maggiore non è oltremodo soverchiante, ci troviamo di nuovo di fronte a tre passi che non si occupano di diritto pubblico, ma di

¹⁸ Un correttore del *Codex* qui ha cancellato *Massurium* e – diversamente rispetto all'*inscriptio* di D. 50.7.1 – nell'edizione corrente del Digesto tale vocabolo non compare (Th. Mommsen, *ad h.l.* [p. 37], nt. 21), ma il dato ai nostri fini non ha rilevanza, perché la *Littera Florentina* lo recava.

¹⁹ Si può piuttosto pensare a una forma di *inscriptio* più completa adottata inizialmente da uno o più commissari, che poi, data la sua enorme frequenza, si è deciso di abbreviare: nella revisione due casi sarebbero sfuggiti. D'altronde quando la stessa cancelleria di Giustiniano si riferisce ai commentari civilistici di Ulpiano usa proprio la formula completa: C. 6.24.14 pr. (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.) del 531: *Cum in libris Ulpiani, quos ad Massurium Sabinum scripsit (...)*.

diritto privato: il primo e il secondo della classificazione delle azioni, il terzo di quella delle obbligazioni. E allora delle due l'una: o la compilazione in parola era molto più ampia abbracciando varie branche del diritto, o la deviazione non è legata a una radice comune. Ma anche in tal caso sussistono difficoltà, perché non può dirsi molto probabile che essa sia indotta per forza inerziale nei dodici casi – legati alla «compilazioncella» – e non lo sia negli altri tre, tanto più che anche in tale circostanza ricorre in frammenti tra loro assai vicini. L'Arangio-Ruiz se ne rende conto, e giudicando queste tre deviazioni, e così quella legata al *Massurium Sabinum* di D. 1.7.12, come estranee ai nuclei rivelatori della piccola *collectio* da lui teorizzata, prospetta, in modo in realtà abbastanza sbrigativo, che «altre "catene" postclassiche vi si affaccino»⁽²⁰⁾.

Lo studioso adduce inoltre un argomento di segno esattamente opposto, affermando che, sempre quanto alle *inscriptiones*, un criterio altrimenti assai variabile si regolarizzerebbe. «L'opera di Macro sui giudizi pubblici, che porta nei vari luoghi dei *libri terribiles* i nomi *de publicis iudiciis*, *publicorum iudiciorum*, *iudiciorum publicorum*, *publicorum* semplicemente – scrive l'Arangio –, nei passi appartenenti ai gruppi che esaminiamo ha sempre la seconda denominazione [scil. *publicorum iudiciorum*] (47.10.40; 47.12.9; 47.13.2; 47.15.3, 4), salvo una volta (47.12.8) che ha la quarta [scil. *publicorum*]»⁽²¹⁾. Il ragionamento in sé tiene: il *signum* della piccola compilazione da un lato sarebbe visibile nella deroga ai criteri generali propri del Digesto, dall'altro, nella coerenza dei criteri formali al proprio interno.

Senonché in primo luogo ciò non si concilia troppo con quanto affermato relativamente alle Pandette, ove «la regolarità delle *inscriptiones* – a detta dell'autore – è osservata con rigore pressoché assoluto, paragonabile soltanto a quello di edizioni moderne curate da filologi esperti»⁽²²⁾, perché proprio l'esempio legato ai libri di Macro non deporrebbe propriamente in tal senso – e su questo

²⁰ *Di alcune fonti*, cit., 187 nt. 2.

²¹ *Di alcune fonti*, cit., 172 nt. 2.

²² *Di alcune fonti*, cit., 173.

punto torneremo subito oltre –, ma soprattutto il rilievo non vale per tutti i passi appartenenti ai gruppi esaminati come vorrebbe lo studioso, ma soltanto per quelli del libro 47: già infatti D. 48.1.1 presenta l'*inscriptio* MACER *libro primo de publicis iudiciis*, e D. 48.1.7 ha come *inscriptio* MACER *libro secundo iudiciorum publicorum*, eppure, come abbiamo visto, i testi ritenuti rivelatori della «compilazioncella» occupano anche vari luoghi del libro 48⁽²³⁾.

Ma poi, ancora a proposito della regolarità delle *inscriptiones* perseguita nell'ordito del Digesto e, come si è visto, elevata a modello dall'Arangio-Ruiz, se non si può disconoscere la coerenza di fondo che la caratterizza, sicuramente ammirevole per l'epoca, proprio in ragione del *longum aevi spatium* che intercorre tra i due termini del confronto, appare – per altro verso – eccessiva la sua enfattizzazione con paragoni legati alle moderne edizioni critiche⁽²⁴⁾.

Valga l'esempio legato ai libri di Gaio all'editto del pretore urbano, i cui frammenti, quanto al titolo dell'opera, recano una vistosa varietà di *inscriptiones*: *ad edictum praetoris*, *ad edictum praetoris urbani*, *ad edictum urbicum*, (*libri*) *edicti urbici*. Inoltre le medesime indicano, anziché il libro dell'opera completa, il titolo edittale commentato (ad esempio, D. 39.1.9 *ad edictum urbicum titulo de operis novi nuntiatione*; D. 39.3.13 *ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluviae arcendae* [*sic*: evidente la caduta della parola *actione*]). Nei casi in cui recano l'indicazione di un libro, si tratta del libro non dell'*opus* gaiano, ma del commento al singolo titolo edittale ove questo si estenda per più libri (ad esempio, D. 28.5.32 *libro primo de testamentis ad edictum praetoris*

²³ Si potrebbe anche aggiungere che il titolo D. 48.1 è chiamato in causa dall'autore al fine di sottolineare l'*ad edictum praetoris* di D. 48.1.2 (PAULUS *libro quinto decimo ad edictum praetoris*), ma, a parte il silenzio circa le due *inscriptiones* difformi relative all'opera di Macro delle quali si è detto nel testo, non viene segnalata neppure l'*inscriptio* di D. 48.1.4 (PAULUS *libro trigensimo septimo ad edictum*), che si presenta nella forma canonica. I due frammenti sono molto vicini, e l'edizione Mommsen non segnala, come in altri casi analoghi, un intervento del correttore volto a espungere *praetoris* nel secondo testo.

²⁴ Positivo, ma meno encomiastico, per esempio, il giudizio di P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, II⁴, (rist. cur. G. Bonfante – G. Crifò), Milano, 1959, 185, che del resto riecheggia quello del Mommsen.

urbani; D. 30.69 *libro secundo de legatis ad edictum praetoris*). Quattro volte, addirittura, tra 'libro' e 'ad edictum' compare uno spazio bianco in cui con ogni evidenza si sarebbe dovuto inserire in lettere il numero ordinale del libro stesso, cosa che poi non è avvenuta: D. 23.3.54 (*libro ad edictum praetoris titulo de praedicatoribus*); D. 25.2.2 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata*); D. 42.1.17 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata*); D. 50.16.48 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo qui neque sequantur neque ducantur*); e si consideri che tutte queste varianti sono riscontrabili non in un minimo nucleo di testi, ma nell'arco di quarantasette frammenti²⁵. Né la particolare, tormentata vicenda dell'opera gaiana di cui l'*Index Florentinus* rivela che i compilatori possedevano solo dieci libri, può giustificare tale ventaglio di *inscriptiones*, talora, come si è a ragione prospettato, do-

²⁵ A p. 174 nt. 3, l'Arangio-Ruiz fornisce un elenco delle sviste formali rinvenibili nei libri 37 e 38 del Digesto, la cui stesura è attribuibile alla 'nona manus' riconosciuta dal Mommsen, alla quale pure sono dovuti i quattro libri da 47 a 50 che interessano lo studio qui esaminato, per dimostrare che siffatti *lapsus calami* sono di natura diversa rispetto a quelli segnalati prima come indizio della «compilazioncella». Tale lista indica che in questi due libri gli errori sono sedici (ma occorre aggiungere il PAULUS al posto di IDEM nell'*inscriptio* di D. 37.6.12). Tuttavia, allargando ora l'ambito della verifica all'intero Digesto, è sufficiente una scorsa, anche abbastanza cursoria, per trovarne numerosi altri di varia natura. A mero titolo di esempio: come D. 4.4.23, che lo precede immediatamente, anche D. 4.4.24 reca nell'*inscriptio* PAULUS e non IDEM; D. 12.2.37 ripete il nome ULPIANUS del frammento a cui si accoda, non ricorrendo all'IDEM; D. 33.9.4 ha come *inscriptio* PAULUS *libro quarto ad Sabinum* e così pure D. 33.9.5 (PAULUS *libro quarto ad Sabinum*), mentre, secondo l'impostazione dell'Autore, i due frammenti dovrebbero essere ricompresi sotto un'unica *inscriptio*, o, quanto meno, nel secondo frammento, in luogo del nome del giurista, dovrebbe comparire IDEM; D. 36.1.41, D. 36.1.42 e D. 36.1.43 sono tratti da opere di Paolo, ma, di nuovo, il secondo e il terzo ripetono il nome del giureconsulto dimenticando l'IDEM di prammatica; l'*inscriptio* di D. 39.1.19 recita PAULUS *libro quaestionum*, senza indicarne il numero; D. 50.9.4 ha, di nuovo, l'*inscriptio* con ULPIANUS al posto di IDEM. Volendo, si potrebbe continuare abbastanza a lungo, tuttavia – tengo a ribadirlo – non per revocare in dubbio la complessiva regolarità formale delle *inscriptiones* apposte ai 9142 frammenti del Digesto, ma soltanto al fine di smussare, per altro verso, una rappresentazione iperbolica di tale, pur innegabile, coerenza.

vuto pure a una vera e propria falsificazione operata dai commissari di Giustiniano ⁽²⁶⁾.

Discorso in buona misura analogo può valere per i *Digesta* di Alfeno epitomati da Paolo, i cui trentatré frammenti presentano un caleidoscopio di *inscriptiones*: si va da (D. 8.4.15) PAULUS *libro primo epitomarum Alfeni digestorum*, a (D. 7.1.11) PAULUS *libro secundo epitomatorum Alfeni digestorum*, a (D. 50.16.204) PAULUS *libro secundo epitomarum Alfeni*, a (D. 13.7.30) PAULUS *libro quinto epitomarum Alfeni Vari digestorum*, a (D. 41.3.34) ALFENUS VARUS *libro primo digestorum a Paulo epitomatorum*, a (D. 48.22.3) ALFENUS *libro primo epitomarum*, né qui potrebbe dirsi finita. Come già constatato per (Massurio) Sabino e Alfeno (Varo), da tale irregolarità di *modi citandi* non sono immuni neppure i nomi dei giuristi: l'epigono Arcadio Carisio a volte compare con i due usuali dati onomastici (*Arcadius Charisius*) ⁽²⁷⁾, a volte con la curiosa espressione *Arcadius qui et Charisius* ⁽²⁸⁾, in un caso, infine, con una sorta di cartiglio recante pure il prenome e l'indicazione della carica rivestita

²⁶ B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani'*, Milano, 1975, ha sostenuto in modo convincente che il commentario di Gaio *ad edictum*, dopo la comparsa di quelli più attuali ed esaurienti composti da Paolo e da Ulpiano, smise di circolare come opera completa relativa all'intero editto, mentre «ignoti editori postclassici» pubblicarono singole parti di essa come *libri singulares* o brevi monografie in più libri, le quali furono poi, inevitabilmente, in qualche misura glossate. Tali erano proprio i dieci libri a disposizione dei commissari di Giustiniano, i quali pertanto non erano in grado di citare il numero del libro dell'opera generale, ma, eventualmente, solo quello della monografia specifica giunta fino a loro. Ciò nonostante, i compilatori della *pars edictalis*, ai quali era toccato l'esame di tutte le monografie tranne le due *de testamentis* e *de legatis* affidate alla sottocommissione sabiniana, tentarono di allineare sul piano formale le *inscriptiones* dei frammenti da loro escerpiti ai canoni di quelle contenute nel Digesto e talora a detto fine falsificarono inducendo a credere di aver estratto il frammento dal titolo dell'intera opera (D. 10.4.3 GAIUS *ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*), altre volte lasciarono in bianco uno spazio per indicare in un secondo tempo il numero del libro, intento che poi non ebbe alcun esito.

²⁷ D. 48.18.10; D. 50.4.18.

²⁸ D. 22,5,1; D. 22.5.21; D. 22.5.25.

(*Aurelius Arcadius Charisius magister libellorum*)⁽²⁹⁾. Un altro giurista assai poco rappresentato, Mauriciano, compare con il solo *cognomen* in D. 2.13.3 e pure con il *nomen* (IUNIUS MAURICIANUS) in D. 31.57, D. 33.2.23 e D. 49.14.15.

In definitiva si tratta quasi sempre di *nuance*, certamente, ma che tuttavia, nel complesso, non rendono eccezionali le deviazioni segnalate dall'Arangio-Ruiz a sostegno del proprio assunto.

Il rilievo formale che fa maggiormente riflettere è quello relativo alla formula IDEM *eodem libro*, che, come si è visto, ricorre nei titoli considerati undici volte contro una sola presenza nella restante parte del Digesto (40.2.5 IULIANUS *eodem libro*), ed in effetti l'Arangio-Ruiz lo rimarca con decisione, tracciando un parallelismo con le *inscriptiones* dei *Fragmenta Vaticana*, della *Collatio* e della *Consultatio*, tutte compilazioni a catena ove si riscontra l'uso di una specifica *inscriptio* per ciascuno dei brani tratti dallo stesso libro.

A dire il vero, in tali raccolte la formula più ricorrente figura con una maggiore dettagliata specificità e si presenta come *Idem eodem libro et titulo*, ma non è il caso di sottilizzare, ché nella «compilazioncella», ove mancherebbe l'indicazione relativa all'*idem titulus* potrebbe trattarsi, almeno nella maggior parte dei casi, di brani escerpiti dal medesimo libro ma da titoli diversi. Né riveste un peso particolare il dato per cui nella *Collatio* l'*Idem* riferito al giurista sia sovente anche accompagnato dal nome proprio dello stesso: 'Idem Paulus'; 'Idem Ulpianus'. Si tratta in effetti di una peculiarità concentrata nei nostri titoli e di cui mancano sostanzialmente altri esempi nel generale tessuto del Digesto.

Tuttavia tale concentrazione di varianti non può dirsi un caso isolato: nel titolo 1.3 del Digesto *De legibus senatusque consultis et longa consuetudine*, dopo i primi quattro testi che recano *inscriptiones* canoniche, i frammenti, da D. 1.3.5 a D. 1.3.19 sono corredati da *inscriptiones* in cui il numero del libro non compare scritto in lettere ma con il segno dell'ordinale (IDEM *libro XVII digestorum*, e così via), poi

²⁹ D. 1.11.1.

ritorna il numero in lettere in D. 1.3.20 (IULIANUS *libro quinquagesimo quinto digestorum*), dopo ancora D. 1.3.21 ha di nuovo l'ordinale (NERATIUS *libro VI membranarum*), seguono altre due *inscriptiones* regolari, poi è la volta di un lungo blocco di diciassette iscrizioni con l'ordinale, tranne un'unica 'zeppa' in D. 1.3.33 (ULPIANUS *libro primo de officio proconsulis*). Si tratta, che mi risulti, di un caso unico, ma qui pure stante la ben maggiore concentrazione si potrebbe, ponendosi in una determinata ottica, avanzare sospetti.

Certamente meno vistosa, ma a mio avviso non meno singolare, è poi un'altra deviazione dai canoni, che si riscontra nel breve titolo D. 1.4 *De constitutionibus principum*, il quale contiene soltanto quattro frammenti. La curiosità risiede nelle *inscriptiones* dei due testi centrali: D. 1.4.2 (ULPIANUS *fideicommissorum libro quarto*) e D. 1.4.3 (IAVOLENUS *epistularum libro tertio decimo*). I due frammenti consecutivi rappresentano l'unico caso in cui tali opere dei giuristi sono citate con il genitivo del titolo davanti all'indicazione del libro: in tutto il resto delle Pandette – e si tratta per l'una e l'altra opera di decine di frammenti – si trova sempre ULPIANUS *libro ... fideicommissorum* e IAVOLENUS *libro ... epistularum*.

3. Ormai in dirittura d'arrivo di questo breve percorso, non mi sentirei di escludere anche nelle pagine qui oggetto di rilettura la presenza di uno dei caratteri tipici dei saggi che prospettano l'esistenza dei Predigesti, ossia – detto in breve – la tendenza a connotare come postulati affermazioni che, anziché essere tali per una palmare evidenza che dispensa da ogni prova, tali vengono dichiarate perché una dimostrazione del loro fondamento risulta allo stato impossibile. A tale costante, benché in misura più ridotta rispetto a quanto è riscontrabile altrove, non si sottrae del tutto neppure lo studio dell'Arangio-Ruiz.

In un terreno per sua natura scivoloso come quello relativo alla coerenza dei criteri formali – che tale, tra l'altro, è rimasto anche nell'attuale era informatica – le irregolarità relative alle *inscriptiones*, sulle quali ho posto qui particolarmente l'accento, valutate nel

complesso dell'intero Digesto, ancorché in taluni luoghi rivelino una concentrazione maggiore, rendono illusorio il tentativo di incanalarle con profitto in direzioni euristiche analoghe a quella perseguita dall'autore. È evidente infatti l'affiorare qua e là, in misura più o meno percepibile d'acchito, di diversi criteri di citazione, legati ad abitudini tratatizie e alle opzioni personali di un determinato compilatore o, più probabilmente, di questo o quell'amanuense. L'uniformità lodevolmente programmata e sottoposta a controllo ha condotto, come si diceva, a risultati ammirevoli, ma non ha potuto aver ragione di ogni segno difforme.

Quella di esaminare i dati palinogenetici non solo nella sequenza, ma anche nella veste letterale è stata certamente un'intuizione molto acuta, che d'altronde nell'Arangio non può certo sorprendere, ma una valutazione complessiva degli indizi conduce alla fine a un quadro di obiettiva labilità, alla cui base stanno le cause più varie, e tra di esse, la più probabile risulta il cosiddetto fattore umano, l'impossibilità di seguire con assoluto rigore – e con i mezzi dell'epoca – migliaia di volte una serie di canoni formali, ossia, in definitiva, quella fallibilità di cui Giustiniano stesso, pur nella comprensibile esaltazione della propria opera, non ha esitato, proprio perché *in primis* essere umano, a chiedere *venia*⁽³⁰⁾.

Tuttavia non intendo soffermarmi sulla valutazione dei risultati – sarebbe in questa sede una sorta di fuor d'opera⁽³¹⁾ – per concludere piuttosto con una considerazione di carattere più generale, che prescinde dalla valenza probante degli argomenti addotti a sostegno della tesi qui discussa e che si inserisce nel contesto scientifico in cui lo studio vide la luce.

Orbene, a me sembra che in una valutazione a più ampio raggio in certo modo di storia della storiografia, nel quadro delle indagini che hanno fatto seguito al libro apripista di Franz Hofmann, *Die Compilation der Digesten Justinians* pubblicato postumo a Vienna nel

³⁰ Cost. *Tanta*, 13(14): *omnium habere memoriam et penitus in nullo peccare divinitatis magis quam mortalitatis est.*

³¹ Tanto più che la prova decisiva in senso contrario è legata alle sequenze delle *inscriptiones*.

1900⁽³²⁾, il pur breve saggio dell'Arangio-Ruiz occupi comunque una sua posizione tutta speciale. Una posizione che mi sentirei quasi di definire strategica.

In ultima analisi, infatti, l'idea del Predigesto o dei Predigesti è stata sempre ancorata a quella che più che una tesi in senso proprio sembra piuttosto una, benché talora acuta e in ogni caso attraente, ipotesi di lavoro. Il tempo troppo breve per un'opera immane come il Digesto con i vari condizionamenti che l'hanno reso ancora più stretto – primo tra tutti la rivolta *Nika* –, l'attività di elaborazione e di insegnamento della scuola giuridica beritense pregiustiniana, l'esempio legato alla struttura e alla finalità delle raccolte postclassiche – che ben conosciamo –, le dissonanze tra *Index Florentinus* e opere rappresentate nelle Pandette, le compilazioni a catena divise in titoli, che, stando alla costituzione *Omnem* (1), si studiavano nel secondo anno di corso prima della redazione delle Istituzioni imperiali e del Digesto, con nomi che corrispondono a quelli delle prime tre delle sette parti in cui è diviso il Digesto medesimo (*prima pars legum* [πρώτα], *pars de iudiciis*, *pars de rebus*), e così – se si volesse – continuando, costituiscono argomenti nel complesso ragionevoli, talora 'intriganti', destinati a dare vita a suggestioni dalle quali non è sempre facile liberarsi⁽³³⁾, ma, in chiave euristica, non sfuggono

³² Sul contesto scientifico in cui fu dato alle stampe tale studio, sulle sue – non immediate – fortune, nonché sulle ragioni dell'ascesa e del declino della corrente a cui ha dato vita, considerati in parallelo con le alterne, ma assai più stabili, sorti della 'Massentheorie' cfr. D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 417 ss.

³³ È ovvio peraltro che si tratta comunque di argomenti di peso assai diverso, che in questa sede non si intende valutare. Indubbiamente, messi insieme, producono un'impressione non effimera; presi a uno a uno, mostrano, quale più quale meno, innegabili punti di debolezza. Sull'alto grado di opinabilità legato, ad esempio, all'argomento della ristrettezza dei tempi, vero cavallo di battaglia dei sostenitori del Predigesto – ed enfatizzato in particolare da A. GUARINO, *La compilazione dei "Digesta Iustiniani"*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 718 ss. («non è possibile lavorare 25 ore al giorno») – cfr. D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 426 nt. 39. In proposito, sul piano di mera divagazione, non posso sottrarmi all'assonanza tra tale rilievo e l'"Argument der Eile", più volte chiamato in causa e ivi pure diversamente valutato, a proposito della redazione della *Lex Romana Wisigothorum*, della quale mi sono occupato a

a un insuperabile limite comune. Da qualunque angolo visuale si consideri la cosa, ci si arresta sempre, infatti, di fronte al medesimo muro della mancanza di prova.

Lo riassume Lucio De Giovanni nel suo ponderoso trattato sul diritto e la scienza giuridica del tardoantico⁽³⁴⁾: «La teoria che si fonda sui Predigesti, pur presentandosi per certi aspetti suggestiva e verosimile, ha, almeno a parere di molti studiosi, il suo lato debole nell’impossibilità di dimostrare, allo stato attuale delle fonti, l’esistenza di queste compilazioni». E assai più icastica nel colpire il nervo vivo del problema è l’affermazione di Dario Mantovani, che alla medesima teoria riconosce come «unica cosa sicura» quella di non avere dalla sua alcuna prova⁽³⁵⁾.

Ecco, in tal senso, il rapido saggio dell’Arangio-Ruiz, benché non sia uno degli scritti più noti e rappresentativi del Maestro, né possa paragonarsi per mole e ambizione ad altri studi che in tema di Predigesto lo hanno preceduto e seguito, costituisce forse una sorta di *unicum*. Di fronte, per intenderci rapidamente, alla palese o implicita sfida degli oppositori – ‘si trovino, dunque, queste pretese compilazioni’ – egli, per quanto lo concerne, una crede di poterla mostrare. Sarà magari piccola, una mera «compilazioncella»⁽³⁶⁾, lo ammette senza alcuna difficoltà, tuttavia – afferma il suo *inventor* –

più riprese (da ultimo, mi permetto di rinviare al testo della lezione *I caratteri del Breviarium Alaricianum*, tenuta a Napoli nel 2008, pubblicato in linea nel sito dell’Associazione di Studi Tardoantichi (www.studitardoantichi.org). Anche circa il livello dell’apporto alla scienza giuridica da parte dei maestri beritensi, stante il modestissimo grado di informazione di cui disponiamo, si riscontrano opinioni diametralmente opposte: per un chiaro atteggiamento riduttivo cfr., ad esempio, P. VOCI, *Piccolo manuale di diritto romano*, Milano, 1979, 144 s.; 162 e nt. 53.

³⁴ L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 449.

³⁵ D. MANTOVANI, *Cent’anni*, cit., 428.

³⁶ A dire il vero, nel richiamo a tale raccolta di cui alla *Storia del diritto romano* (si veda *supra* nota 1), l’Arangio-Ruiz sembra propenso a ridurre in qualche misura la ipotetica mole della *collectio* rispetto a quanto, sia pure con prudenza, prospettava nello scritto originario (*Di alcune fonti*, cit., 185).

essa è riconoscibile, nel senso che nel tessuto dei *Digesta* si affaccia, a suo dire, con tratti evidenti.

Ebbene, proprio questo è il rapporto che mi è sembrato di intravedere tra lo studio dell'Arangio di cui parliamo e, in fondo, pressoché tutti gli altri che ruotano nell'orbita dei Predigesti: lo si voglia o no, l'idea, la prospettiva, legata a una sorta di boa visibile in un *mare magnum* a seconda dei punti di vista affidante o quanto mai periglioso. Ma anche se si tratta di una semplice boa e non di uno scoglio, e tanto meno di un'isola, la sua valenza, sia pure sintomatica, è innegabile, quasi *in re ipsa*, perché in fondo intende identificarsi nella vera prova della 'categoria Predigesto' che sempre si invoca e che per converso di regola fa difetto.

E forse questa è anche una delle chiavi per comprendere la predilezione che l'Arangio-Ruiz sembra mostrare, vezzeggiandolo, per quel piccolo 'tesoro' nascosto da tempo immemorabile tra le pagine del Digesto, di cui egli ha creduto di individuare le tracce valendosi proprio di quelle stesse *inscriptiones* che, sul fronte opposto, suggerirono al Bluhme la teoria che da quasi due secoli si pone come unico canone⁽³⁷⁾.

Peraltro proprio i teorici del Predigesto – fors'anche perché, nell'ampio ventaglio multicolore delle ipotesi a cui si accennava, nello specifico non ritornava propriamente utile a nessuno – non hanno salutato lo scritto di cui parliamo con particolare entusiasmo, accordandogli in genere un'attenzione limitata, incuranti – si direbbe – del fatto per cui, se fondato, tale esito scientifico si sarebbe posto in ogni caso come un punto fermo acquisito alla teoria del Predigesto come tale, quali che fossero le vie specifiche battute dai singoli studiosi⁽³⁸⁾. Ché nel momento in cui, dati alla

³⁷ In fondo – benché lungo un percorso antitetico –, del Bluhme segue l'ammonimento per cui (cito da D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 433) «lo studio della vera e propria storia della formazione delle Pandette» è «necessariamente intrecciato alle iscrizioni».

³⁸ A. GUARINO, *La compilazione*, cit., 731 nt. 59, dedica allo scritto dell'Arangio-Ruiz un breve cenno in nota, ma soprattutto lo inserisce in modo generico e non del tutto perspicuo tra altre (pretese) dimostrazioni da parte di «molti

mano, si rivelano contaminate l'integrità metodologica dei diciassette compilatori e la stessa sincerità delle affermazioni in proposito di Giustiniano⁽³⁹⁾, riceve per ciò stesso una nuova legittimazione euristica una schiera di argomentazioni condannate in precedenza ad accalcarsi lungo la direttrice pressoché senza sbocco di una medesima grande congettura.

Anche se il mio discorso può apparire per taluni aspetti singolare, rimango convinto che quanto rilevato trascenda il dato obiettivo e contingente dei risultati conseguiti dall'indagine. Quasi certamente la «compilazioncella» dell'Arangio-Ruiz non è mai stata tra le

studiosi» di piccole collezioni *ad hoc* «che i commissari tribonianeî o studiosi anteriori dovettero aver presenti», svalutandone implicitamente in tal senso la peculiarità della caratterizzazione euristica. Nessun cenno in A. CENDERELLI, *Digesto*, cit.

³⁹ Sul punto tende un po' al cavillo l'argomentare di A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, 594: «Egli [Giustiniano] dice che furono consultate le opere dei giuristi classici, e dobbiamo credergli, ma non assicura che il ritaglio dei frammenti accolti nei *Digesta* fu operato dai compilatori direttamente sugli originali di queste opere». Si veda in proposito *const. Tanta*, 1: *a praefato viro excelso [Triboniano] suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam trecenties decem milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere*; e 17: *quibus omnibus perlectis [i libri delle opere classiche], quidquid ex his pulcherrimum erat, hoc semotum in optimam nostram compositionem pervenit*, ove evidentemente *semotum* vale 'escerpito'. D'altronde lo stesso studioso, *La Compilazione*, cit., 720, aveva precedentemente ammesso il contrario: «Giustiniano afferma, nella costituzione *Tanta*, che i compilatori tribonianeî svolsero un'opera vera, reale, effettiva di enucleamento, adattamento ed elaborazione dei frammenti della giurisprudenza classica»; 738: «non si può dare del mentitore a Giustiniano quando afferma che i *Digesta* provengono dall'utilizzazione diretta di circa duemila libri». In realtà, nonostante gli sforzi prodotti da diversi sostenitori del Predigesto per evitare a Giustiniano l'accusa di mendacio, mossagli invece senza infingimenti dal Hofmann, conciliare i due dati costituisce una sorta di quadratura del cerchio in cui tali studiosi si arrovellano ritenendo ognuno di aver trovato una soluzione più convincente (o di minore debolezza) rispetto a quella – pur di analogo segno – di tutti gli altri; tanto più che – come osserva P. BONFANTE, *Storia*, cit., 125 – «sarebbe veramente troppo strano il silenzio di Giustiniano sulle fonti vere del Digesto, quando egli non ha menomamente dissimulato le fonti del Codice e delle Istituzioni: sarebbe strana l'illusione sua di poter ingannare i contemporanei».

mani dei commissari giustiniani né tanto meno ha trovato sede nel tessuto delle Pandette con inevitabile e connesso tentativo di celare il corpo estraneo, tuttavia, soprattutto nel valutare storicamente una temperie scientifico-metodologica non più vitale, occorre calarsi con onestà critica in quel preciso contesto connotato dai suoi peculiari caratteri e valorizzarne all'interno l'originalità delle intuizioni e delle strade additate anche indipendentemente dalla valenza persuasiva che si riconosce alle medesime. Proprio in tale direzione lo scritto testimonia una volta ancora, a mio avviso, dell'acume e dell'inimitabile levatura di un Maestro, che, come tale, è destinato ad attraversare con indenne grandezza la storia di una disciplina⁽⁴⁰⁾.

⁴⁰ Particolarmente felice la scelta di M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., IX, di porre in epigrafe al suo ricordo del grande studioso questi due versi di Rainer Maria Rilke (ivi non indicato): «Seht, die Sterne sind ein altes Feuer, / Und die neuern Feuer löschen aus».